



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania

Istituto Comprensivo Statale "ITALO CALVINO"

Via Bologna, 57 – 80010 VILLARICCA (NA) - www.calvinovillaricca.edu.it

cod. mecc. NAIC885001 – cod. fisc. 95020120630

e-mail: naic885001@istruzione.it; pec naic885001@pec.istruzione.it tel.081/818.16.85

Prot., vedi segnatura

Villaricca, vedi segnatura

Circ. n.28 / A.S. 2026-27

- A tutto il personale Docente
E p.c.
- Alla Collaboratrice del Dirigente;
- Al Personale Amministrativo;
Al DSGA;
All'Albo

OGGETTO: USO PUNTUALE DEL REGISTRO ELETTRONICO.

Con la presente si intende ricordare a tutto il personale docente che la compilazione puntuale ed esauriente del Registro elettronico costituisce obbligo professionale.

Essa è garanzia di trasparenza della valutazione, ed è funzionale alla dimostrazione della qualità (intesa come chiarezza, costanza, progressività e coerenza rispetto alla programmazione presentata in Atti, disponibilità e assertività nei rapporti con le famiglie) della propria azione didattica e formativa, nonché alla documentazione, avente valore probante, circa l'assolvimento degli obblighi contrattuali connessi con la professione docente.

La documentazione cronologica delle lezioni svolte, delle verifiche e delle attività programmate nel Registro di classe costituisce prova, fino a querela di falso, dell'effettiva trattazione degli argomenti inseriti e dettagliati nella programmazione didattico-disciplinare.

Si richiama in questa sede l'importanza e l'opportunità di motivare le valutazioni, ancorandole alla misurazione della distanza tra la prestazione osservata e quella attesa, fornendo, ove possibile, indicazioni concrete per il recupero e/o il miglioramento individuale, nel rispetto delle misure di personalizzazione ed individualizzazione adottate dal Consiglio di Classe.

Le valutazioni dovranno evitare di porre giudizi sulla persona del valutato, soffermandosi in via esclusiva sul valore oggettivo della prestazione e sugli elementi rientranti nella effettiva possibilità e capacità del discente di raggiungere obiettivi realistici, concordati e ritenuti funzionali all'anno di corso e al raggiungimento dei

traguardi descritti nella progettazione di ciascuno, nel pieno rispetto - non appare superfluo ribadirlo - delle misure adottate per la tutela del diritto allo studio e all'integrazione scolastica degli alunni e alunne con BES.

Il registro elettronico è lo strumento di elezione per documentare progressi, interventi e recuperi. La registrazione tempestiva di voti, giudizi e annotazioni consente agli alunni e alle famiglie di comprendere il percorso valutativo e le motivazioni sottostanti, in linea con lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti e con il Patto di corresponsabilità educativa. Ciò non esclude che il docente, nell'esercizio della propria libertà di insegnamento, integri tale strumento informativo con le modalità e gli strumenti ritenuti da lui più opportuni e funzionali al raggiungimento del successo formativo di tutte le studentesse e gli studenti affidatigli, purché questi vengano preventivamente resi noti ai valutati e alle loro famiglie.

Il necessario bilanciamento tra onere compilativo, trasparenza e documentazione dell'azione didattica non potrà, in ogni caso, farsi valere in caso di totale o protratta e significativa omissione delle registrazioni minime necessarie a rendere comprensibile le attività concretamente svolte e richieste dai propri obblighi di servizio (es. a titolo esemplificativo e non esaustivo: traccia degli argomenti svolti nelle proprie ore di lezione, valutazioni/osservazioni in itinere, annotazioni disciplinari, rapporti individuali con le famiglie, etc.).

Le annotazioni, inoltre, dovranno conformarsi ad un trattamento dati legittimo, pertinente e non eccedente le finalità di trattamento: è importante porre particolare attenzione nel rivolgere ai soli destinatari comunicazioni di carattere riservato, annotazioni disciplinari, valutazioni. Eventuali annotazioni riservate rese visibili a terzi non interessati costituiscono violazioni delle regole poste alla base del trattamento dei dati e dovranno essere tempestivamente segnalate al Dirigente scolastico per l'adozione dei necessari rimedi.

La modifica, intesa come cancellazione o alterazione successiva delle registrazioni inserite e rese pubbliche nel RE può costituire, nei casi accertati di dolo o colpa grave, reato di falsificazione di scrittura pubblica: il blocco inserito è una misura organizzativa funzionale anche a prevenire eventuali inconsapevoli errori o sovrascrizioni di dati. Sarà sempre possibile e opportuno intervenire, da parte del docente, in caso di registrazioni non corrette o non pertinenti, con successiva tempestiva rettifica visibile agli interessati.

Ciò premesso, **registrazioni incomplete o tardive da parte dei docenti possono indebolire la prova dell'adempimento professionale e complicare o compromettere la gestione, da parte della Dirigenza, dell'eventuale contenzioso con le famiglie. Oltre a non fare bene all'immagine dell'Amministrazione, tenuta, per Legge, a dare trasparente motivazione e conto della propria azione nei confronti di tutti i cittadini, condotte gravemente omissive e ripetute nel tempo, possono essere oggetto di contestazione da parte del Dirigente scolastico e costituire elementi di responsabilità disciplinare in capo ai singoli docenti responsabili.**

Si invita pertanto tutto il personale docente a considerare il Registro elettronico come uno strumento imprescindibile di documentazione della propria azione didattica e professionale.

Confidando nella consueta, fattiva collaborazione di tutti, la Dirigenza rimane a disposizione per la formazione specifica e per i necessari aggiornamenti sulle procedure operative.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Michela Pirrò

Firma autografa sostituita a mezzo

stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n. 39/93